



UNISOUND ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile, della legge n. 383 del 07 dicembre 2000 (per quanto compatibile) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "UNISOUND ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in forma abbreviata "UNISOUND APS") da ora in avanti denominata "associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Aversa, via Giotto n. 103.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) attività di interesse generale di cui alla lettera d) del D. Lgs. 117/2017, relativa alla educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 2) attività di interesse generale di cui alla lettera g) del D.Lgs. 117/2017, relativa alla formazione universitaria e post-universitaria;
- 3) attività di interesse generale di cui alla lettera h) del D.Lgs. 117/2017, relativa alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 4) attività di interesse generale di cui alla lettera i) del D.Lgs. 117/2017, relativa alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
- 5) attività di interesse generale di cui alla lettera l) del D.Lgs. 117/2017, relativa alla formazione extra-scolastica;
- 6) attività di interesse generale di cui alla lettera v) del D.Lgs. 117/2017, relativa alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'associazione si propone di:

- promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e non solo, senza discriminazione di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, creando "luoghi della cultura";
- dar vita ad una scuola artistico-musicale, realizzando laboratori di ricerca musicale ed artistica, istruendo in particolare giovani allievi, al fine di divulgare la conoscenza della musica, per creare momenti di ritrovo, di aggregazione e di formazione extrascolastica della persona e per promuovere e valorizzare giovani talenti;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- promuovere la conoscenza, l'applicazione e la diffusione delle nuove tecnologie e delle potenzialità informatiche applicate ed applicabili al settore musicale;



- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica per prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa;
- diffondere la conoscenza del linguaggio musicale attraverso la promozione e la realizzazione di corsi di alta formazione e/o specializzazione musicale per studenti, giovani musicisti, appassionati ed addetti al settore musicale storico ed interpretativo;
- organizzare iniziative artistiche e culturali quali seminari, corsi di formazione, manifestazioni, master class, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione ed il territorio (in particolare istituzioni scolastiche, conservatori, università italiane e straniere, enti locali, altre associazioni, operatori di organismi regionali, nazionali ed internazionali) anche attraverso la stipula di apposite convenzioni al fine di promuovere il dibattito e lo sviluppo della cultura e di prevenzione per la salute;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo, mettendo a disposizione le proprie strutture e la propria strumentazione musicale e svolgendo servizi strumentali ad enti del terzo settore;
- svolgere attività concertistica, spettacoli, intrattenimenti in sinergia con manifestazioni locali ed in occasione di eventi anche al fine di incrementare e favorire il turismo sociale;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica della musica (ad esempio realizzazione e distribuzione di riviste, libri, bollettini e cd nei limiti delle attività riservate e protette);
- sviluppare la ricerca scientifica e l'innovazione nel settore musicale anche in sinergia ad altri settori e promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzare attività di musicoterapia e di corsi specifici per persone adulte o anziane anche affette da patologie o svantaggio.

Le attività sopra indicate dovranno essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono aderire all'associazione, inoltre, gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, così come previsto dall'art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa viene considerato decaduto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

L'associazione prevede l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

ART. 7 (Assemblea)

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, maggiori di età, ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione alla bacheca della associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione e/o mediante comunicazione scritta spedita agli associati all'indirizzo di residenza o mail risultante dal libro degli associati e/o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole del 50% + 1 dei voti validamente espressi dai presenti alla seduta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione assistito da un segretario. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto economico – finanziario e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione designa tra i propri componenti a votazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede l'organo di amministrazione e le Assemblee. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato oppure dal consigliere più anziano.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (o rendiconto economico-finanziario) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (quando sarà istituito).

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se previsto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulando richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

